



ASSOCIAZIONE MICOLOGICA
"G. BRESADOLA"
GRUPPO DI POTENZA

Piazzale Bratislava, 72 - Tel. 0971.471990
già Palazzo Tolla - Via Adriatico
85100 Potenza
CF.: 96026170769

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 28 gennaio 2023, in seconda convocazione, con inizio alle ore 18,00 si è tenuta l'Assemblea straordinaria con all'ordine del giorno : **Adeguamento vigente Statuto alla normativa del Terzo settore.**

Sono presenti i Soci : Mazzariello Alberto, Nicodemo Francesco, Faliero Pierluigi, Blasi Angelo, Lorusso Antonio, Lorusso Domenico (delega), De Carlo Rosa, Di Stefano Giovanni, Iacovino Egidio, Carriero GianBattista, Floris Domenica, Palladino Canio, Tridente Pasquale, De Stefano Lucio (delega), Raucci Giuliano, Lapolla Antonio, Rosa Paolo (delega), Nolè Leonardo, Martinelli Angelo, Pancari Franco (delega), Cipolla Vincenzo, Sabia Gianbattista, Pancari Franco (delega), Faliero Antonio, Perrone Giuseppe (delega), Martinelli Rocco e Amati Marcello.

Vista l'assenza , per motivi di salute, del Presidente Tagliavini , assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Mazzariello che, constatata la validità della stessa nomina segretario verbalizzante il socio Di Stefano Giovanni.

Dopo aver ringraziato i presenti, il Cav. Alberto Mazzariello introduce l'argomento all'o.d.g. rappresentando la necessità di adeguare lo Statuto vigente affinché il sodalizio, già A.P.S., possa transitare nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Si passa, quindi, alla disamina del testo predisposto dal Consiglio Direttivo e dopo gli interventi ed alcune modifiche proposte dai soci, il nuovo Statuto viene letto e approvato all'unanimità dei presenti.

Non essendoci altri argomenti da trattare l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,15.

IL SEGRETARIO
(Giovanni Di Stefano)

IL VICE PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA

(Alberto Mazzariello)

AGP	Regione	Liquidazione Imposte
Carlo Di Stefano	Bollo	IL FUNZIONARIO DELL'AMM.
Richiesta	Sanzione	IL S. N. 78/2011
13 GEN 2023	RS	Gianluigi PAO

STATUTO SOCIALE

30.05.2023 149 3

TITOLO I

COSTITUZIONE E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO

1. Il Gruppo Micologico "Giacomo Bresadola" fondato in Potenza nel 1977, costituisce un'Associazione che riunisce i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico e ambientale.
2. Esso assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - GRUPPO di Potenza A.P.S. - E.T.S.", d'ora in poi "Gruppo". La sede legale del Gruppo è nel Comune di Potenza e la sua durata è indefinita. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Gli aderenti al Gruppo sono vincolati all'osservanza del presente Statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Gruppo stesso.
4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e dei criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

1. Il Gruppo è apartitico. Esso ha come scopo statutario e oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di promozione, di solidarietà e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della micologia, della botanica e dell'ecologia.
2. Il Gruppo opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla sensibilizzazione delle fasce giovanili (rapporti con scuole, associazioni giovanili, ecc.).
3. Il Gruppo assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta di promozione sociale (A.P.S.) che è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata.
5. Tutte le attività associative sono svolte nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 - FINALITA'

1. Il Gruppo esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono indicate all'Art. 5, comma 1, lettere d, e, f, h, i del D. Lgs. 117/2017. Il Gruppo persegue le seguenti finalità, realizzate per mezzo di attività formative e didattiche, di socializzazione, di studio e ricerca, di educazione ambientale e sanitaria a esse strumentali:
 - a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela e al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
 - b) promuovere lo studio dei funghi e dei tartufi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
 - c) promuovere, sul piano locale e nazionale, la razionalizzazione e l'ammodernamento della normativa riguardante la raccolta e lo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla ricerca scientifica;

- d) raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e alle scienze affini per metterlo a disposizione dei Soci, anche mediante la stampa e la diffusione di bollettini, riviste, periodici e pubblicazioni in genere attinenti alla micologia;
- e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni e Associazioni che perseguono finalità analoghe;
- f) promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia;
- g) promuovere con ogni opportuna iniziativa una coscienza ecologica e micologica presso i giovani e nelle scuole;
- h) organizzare Corsi di formazione per il riconoscimento dei funghi;
- i) disporre Corsi di aggiornamento per i micologi già formati;
- j) coordinare escursioni in ambienti del bosco, a scopo didattico – formativo, riservato ai soci.

2. Il Gruppo:

- può costituire proprie Delegazioni o Sedi decentrate e aderisce all'Associazione Micologica Nazionale Giacomo Bresadola di Trento per la collaborazione prettamente scientifica conservando integralmente la propria autonomia amministrativa, giuridica ed economica;
- può svolgere attività diverse da quelle d'interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse secondo i limiti ed i criteri definiti con Dm del Ministero del Lavoro (ex articolo 6 CTS). Esse verranno, di volta in volta, individuate in sede assembleare con mandato al Consiglio Direttivo per la sua esecuzione;
- può attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
- persegue le finalità di cui in precedenza attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato dei propri associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni attraverso le quali esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno in:

- a) iniziative culturali, artistiche con finalità sociali, eventi per la diffusione della conoscenza della micologia in generale;
 - b) corsi di formazione e di aggiornamento;
 - c) organizzazione di mostre e convegni sull'intero territorio nazionale;
 - d) svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compimento, nel rispetto delle linee guida del CTS, di ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali;
- può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi e/o contributi pubblici e privati, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del Dlgs 117/2017.

Art. 4 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

1. Il Gruppo non ha scopo di lucro.
2. Esso persegue le finalità indicate all'art. 3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, salvo la destinazione o la distribuzione se siano imposte dalla legge.
3. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi del Gruppo e in particolare gli eventuali immobili devono essere destinati alle attività istituzionali.

Art. 5 - PATRIMONIO DEL GRUPPO

1. Il patrimonio del Gruppo è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo di riserva.
2. Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - d) donazioni e lasciti;
 - e) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale dirette agli associati;
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 - UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE.

1. Il patrimonio degli Enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 - COSTITUZIONE, STRUTTURA E AUTONOMIA DEL GRUPPO.

1. Il Gruppo può essere costituito (ex art. 35 CTS) con un numero minimo non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati.

TITOLO II

I SOCI

Art. 8 - ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è aperta a tutti nel numero minimo previsto in precedenza indicato (ex art. 35 CTS). Può, pertanto, far parte del Gruppo qualunque persona fisica o altre associazioni di promozione sociale che condivida le finalità dello Statuto e che intenda partecipare alle attività organizzate dal Gruppo per il raggiungimento delle stesse.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
L'iscrizione può avvenire anche da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni ma, in tal caso, la qualifica di Socio è assunta dal legale rappresentante dell'Ente iscritto.
3. L'iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio Direttivo del Gruppo, con l'indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di attenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sull'accoglienza della domanda e iscrive il richiedente nel libro dei soci. L'eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro 60 giorni di tale rigetto, chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione; la decisione relativa all'ammissione/non ammissione dell'aspirante socio è scevra da qualsiasi valutazione discriminatoria (ex art. 23 CTS).

Art. 9 - I SOCI

1. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
2. La quota associativa al Gruppo è intrasmissibile, ad eccezione nel caso di morte del socio, e non è rivalutabile.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari, in esenzione dal pagamento della quota sociale, per particolari meriti nei confronti della micologia e del Gruppo.
4. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
5. Ciascun socio, indipendentemente dalle eventuali "classificazioni statutarie" ha diritto di partecipare pienamente alla vita associativa ed è garantita la parità di diritti e di doveri di tutti gli associati.

Art. 10- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee del Gruppo e a tutte le attività da questo programmate, direttamente o per delega;
 - b) di ricevere gratuitamente il Bollettino nazionale "Rivista di Micologia" sia in forma cartacea che elettronica.
 - c) di votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli organi direttivi del Gruppo e quant'altro di competenza dell'Assemblea, purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum;
 - d) di accedere a tutte le cariche direttive sociali del Gruppo;
 - e) di esaminare i libri sociali con le modalità che saranno definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede del Gruppo alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
 - f) gli associati minorenni esercitano i diritti di cui ai punti c), d) ed e) per il tramite dei genitori o, comunque, del proprio rappresentante legale.
2. Il Socio ha il dovere:
 - a) di versare regolarmente la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, per contribuire alle spese ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tale quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
 - b) di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali, di perseguire le finalità associative;
 - c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - d) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

3. I soci svolgono la propria attività nel Gruppo in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Per l'attività svolta non è riconosciuta alcuna retribuzione neanche dal beneficiario.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione;
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta;
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 10 del presente statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.
4. L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante, con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione il riesame della decisione adottata dal Consiglio Direttivo;
5. L'Assemblea provvederà, entro i successivi 30 giorni, a decidere sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.
6. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Art. 12 - RIABILITAZIONE

L'ex Socio, a suo tempo espulso, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni dalla espulsione e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo che ha proposto l'espulsione e che deciderà in merito. Tale decisione è sottoposta alla ratifica, secondo il caso, dell'Assemblea dei Soci del Gruppo.

Art. 13 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E LAVORATORI

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Gruppo.
4. Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5. I volontari/collaboratori sono assicurati dal Gruppo per malattia, infortunio e per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO III ORGANI DEL GRUPPO

Art. 14- ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali del Gruppo:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verificassero le condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
 - e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verificassero le condizioni di cui all'art. 31 del CTS;
2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. Ogni carica compresa nel Consiglio Direttivo può essere ricoperta per un massimo di tre mandati. Altri mandati potranno essere espletati soltanto dopo l'intervallo di un altro mandato.
3. Ai componenti l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione si applica l'art. 2399 del codice civile e sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 - comma secondo.

Art. 15- L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Gruppo ed è composta da tutti gli associati che hanno diritto ad esprimere un voto.
2. E' competenza inderogabile dell'assemblea (ex art. 25 - 1 comma - CTS):
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno e in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La stessa nomina il Segretario dell'Assemblea.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta che non può essere conferita ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati.
6. L'Assemblea **ordinaria** dei Soci, oltre a quanto inderogabilmente è di sua competenza, delibera:
 - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività del Gruppo;
 - b) fissa il contributo da riservare al Gruppo;
9. L'Assemblea **straordinaria** ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto e all'Atto Costitutivo;
 - b) deliberare lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la scissione e la fusione del Gruppo.

10. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2352, secondo comma, del Codice civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la decisione della maggioranza dei soci, manifestata per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per l'elezione alle cariche sociali.
11. L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (ex art. 21 - comma 2 - c.c.).
12. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Gruppo entro il primo quadrimestre successivo al termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio.
13. La convocazione può avvenire a mezzo comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, e-mail, spedita/divulgata, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora della convocazione e mediante avviso affisso presso la sede del Gruppo.
14. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo o, ai sensi dell'Art. 20 del codice civile quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, se ritenuta necessaria o quando le esigenze del Gruppo lo richiedano.
15. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
16. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
17. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità (ex artt. 18 e 22 c.c.) gli amministratori non hanno voto.
18. La seconda convocazione, ove prevista, non può essere indetta prima del decorrere delle 24 ore dalla data della prima convocazione.
19. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede del Gruppo, in libera visione a tutti i soci.

Art. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Gruppo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
4. Essi svolgono la loro attività gratuitamente, restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione immediatamente successiva.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 4 volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente tramite lettera o altro mezzo elettronico almeno otto (8) giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, o su motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 2 (due) giorni.
7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza di voti.
1. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) predispone le relazioni e il rendiconto economico e finanziario che, obbligatoriamente per ogni anno sociale, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

tali documenti, al pari dei libri sociali e contabili, saranno resi consultabili da parte dei soci per almeno 8 (otto) giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede del Gruppo.

- b) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - c) provvede alla straordinaria amministrazione;
 - d) predispone le liste elettorali;
 - e) nomina e revoca i componenti di eventuali organi operativi;
 - f) conferisce l'incarico di membro del Comitato Scientifico Nazionale dell'Associazione Micologica Giacomo Bresadola.
 - g) nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini statutarie o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso.
 - h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
 - i) adempie alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - j) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
 - k) delibera in merito all'esclusione di soci;
 - l) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m) elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - n) nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza per motivi di necessità o di urgenza;
 - p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalla disponibilità previste dal bilancio
 - q) può provvedere a istituire gruppi di lavoro e all'apertura di Delegazioni del Gruppo o di sedi secondarie, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee.
 - r) propone all'Assemblea per l'approvazione, le norme che regoleranno la vita del Gruppo e le loro eventuali modifiche mediante la stesura di un regolamento specifico integrativo del suindicato Statuto reso operativo soltanto dopo la sua approvazione.
- 9) In caso di dimissione o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
- 10) In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo, questo decade e il Presidente o il consigliere più anziano tra i non dimissionari provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni.
- 11) I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
- 12) Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
- 13) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali commissioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 14) Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizioni che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 15) Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.
- 16) **Il Segretario:** il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli atti del Gruppo, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attuazione delle delibere degli organi sociali.

- 17) In caso di sua assenza o di prolungato impedimento è sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Direttivo.
- 18) **Il Tesoriere:** il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, esegue i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, predispone il bilancio, la relazione sullo stato economico e patrimoniale del Gruppo e il conto consuntivo da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, previo esame del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo tra i componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto. Egli cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale del Gruppo nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere: può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Gruppo davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Gruppo;
- f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- g) in caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza anche del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano del sodalizio.
- h) di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 – LIBRI SOCIALI

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- e) il libro degli associati;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

I suddetti libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo, firmati dal Presidente e dal segretario, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo (o Rendiconto di cassa) e la relazioni sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle diversità diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Lo stesso dovrà essere depositato al RUNTS entro il 30 di giugno.

Art. 22 – GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti.
2. È ammesso il rimborso delle spese, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza o d'incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati.

Art. 23 - PERSONALE RETRIBUITO

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 24 - NORME ELETTORALI

1. Il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci in conformità a un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
2. Ogni Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
3. A parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.
4. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo uscente almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme di convocazione della stessa.
5. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea.

Art. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (ex art.21 - comma 2 - c.c.).
2. Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno $\frac{1}{5}$ dei Soci e devono essere comunicate almeno 6 giorni prima dell'Assemblea.
3. L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge e normative è demandato all'Assemblea straordinaria.

Art. 26 - REGOLAMENTO

1. La compilazione dell'eventuale Regolamento per l'attuazione del presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo, che lo sottoporà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione e la sua esecuzione.

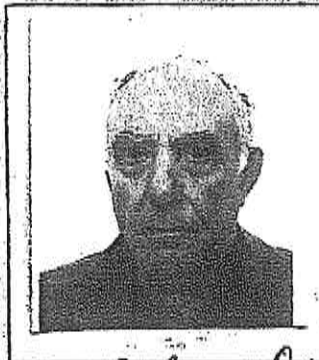
Art. 27 - SCIoglimento DEL GRUPPO

1. Lo scioglimento del Gruppo può essere deliberato solo da un'Assemblea straordinaria dei Soci convocata dal Presidente o dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile). Essa dovrà nominare uno o più liquidatori.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del Gruppo e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea.

Art. 28 - NORME FINALI

1. Il presente Statuto, approvato all'unanimità il 28/01/2023, entra immediatamente in vigore.
2. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni di cui al D.lgs 117/2017, del Codice civile e delle altre leggi dello Stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni.

Cognome TAGLIAVINI
Nome OSVALDO
nato il 19 ottobre 1936
(atto n. 88 P. 1 S. 1)
a VAGLIO BASILICATA (PZ)
Cittadinanza Italiana
Residenza POTENZA
Via VIA ISCA DEL FIOCCO, 64
Stato civile
Professione PENSIONATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1.58
Capelli BRIZZOLATI
Occhi GASTANI
Segni particolari



Firma del titolare

Espluvio Osvaldo

POTENZA il 5 feb 2014

Impronta del dito
indice sinistro

Il sindaco
FERDINANDO DEL SODACO
(Pietro Celano)



Data Scadenza 19/10/2024

DIRITTI € 5.42

AU 1667769

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
POTENZA

CARTA D'IDENTITA'
N° AU 1667769

DI

TAGLIAVINI

OSVALDO